

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE SULLA CITTADINANZA

approvato dal Senato del Regno nella seduta del 4 luglio 1911

Seduta del 7 luglio 1911

Onorevoli Colleghi! — Mi onoro presentare alle vostre deliberazioni un progetto di legge inteso a disciplinare con nuove norme tutta la materia della cittadinanza. Relativamente ad esso è quasi superfluo che io ricordi come le disposizioni del nostro codice civile (le quali anche sull'argomento di cui ci occupiamo, rappresentavano, in rapporto ai tempi, un così ammirabile progresso al momento della loro promulgazione) mal rispondano ora alle mutate esigenze sociali, in special modo create dalle grandi correnti migratorie, e dalla facilità onde oggi i cittadini di nazionalità diverse si spostano dai paesi di origine, e si mescolano fra loro. Il nuovo stato di cose pertanto reclama norme più adatte ai mutati bisogni, dei quali, a tacer d'altro, si fecero autorevole eco i recenti congressi degli italiani all'estero, e le frequenti discussioni e proposte seguite nei congressi giuridici e nei due rami del Parlamento. Anzi, come la necessità imponeva, si sentì talora il bisogno di emendare almeno in parte le antiche disposizioni, ciò che si fece con la legge sull'emigrazione del 31 gennaio 1901, e con quella Sonnino del 17 maggio 1906 sulla naturalizzazione. Ma se con siffatti ritocchi parziali fu dato di provvedere ai casi più urgenti, non per questo fu ed è meno sentita la necessità d'una riforma più vasta, diretta a rimaneggiare lo istituto della cittadinanza, svecchiandolo e rinnovandolo in tutta l'ampiezza sua, in conformità alle odierne esigenze della vita sociale.

In tale intendimento il mio predecessore onorevole Scialoja preparò appunto il progetto che, approvato dal Senato con alcuni emendamenti nella tornata del 4 luglio corrente, viene ora dinanzi a voi.

Circa le sue direttive fondamentali, mi occorre anzi tutto premettere che il progetto, — fedele alla tradizione giuridica nostra — serba a fondamento della cittadinanza il vincolo della nazionalità, e non quello del luogo di nascita, salvo le inevitabili eccezioni. Questo prin-

cipio, già così autorevolmente difeso dal Pisanelli e dal Mancini (1), domina l'articolo 1, per cui è cittadino il figlio di padre cittadino. Solo quando i genitori sono ignoti, o non hanno la cittadinanza italiana nè quella di altro Stato, si riconosce come cittadino chi nasce nel Regno, e si colma così una lacuna che ora si riscontra nel codice civile.

Uguualmente, a completare le attuali disposizioni del codice sono prevedute e disciplinate le due altre ipotesi: *a)* che essendo noto il padre straniero, secondo la legge dello Stato al quale egli appartiene il figlio non ne segua la cittadinanza, nel qual caso lo si dichiara italiano se italiana è la madre; *b)* che essendo noti padre e madre, ma entrambi stranieri, il figlio non segua la cittadinanza loro secondo la legge dello Stato al quale essi appartengono, nel qual caso è preferibile dichiarare il figlio cittadino italiano, avuto riguardo alla nascita nel Regno, evitandogli così il danno di rimanere senza patria.

Sempre attenendosi al pensiero informativo del nostro codice, il progetto si è studiato, per quanto fu possibile, di dare, a governo della famiglia e dei rapporti inerenti, una sola legge, e ciò al fine di evitare i gravi conflitti che sorgono dalla necessità di applicare leggi fra loro diverse.

Così nei riguardi della filiazione naturale, per quanto nella dottrina non sia dubbio che l'atto di riconoscimento o di dichiarazione attribuisce alla prole la cittadinanza del genitore, pure si è creduto opportuno di stabilire ciò espressamente (articolo 2): e il beneficio della disposizione è stato esteso anche all'ipotesi in cui indirettamente consti del vincolo di paternità o maternità, nei termini dell'articolo 193 del codice civile. Rimane in tal modo accertata la legge in base alla quale dovranno essere determinati i diritti dei figli anche irricognoscibili. Se però il figlio sia maggiorenne, allora, malgrado l'avvenuto riconoscimento, egli serba, in principio, la sua precedente nazionalità, come è giusto, stante la piena capacità giuridica raggiunta con la maggiore età, e il diritto a tale stato inerente, di poter scegliere la cittadinanza che si vuole. Uguale soluzione si è accolta per l'emancipato, avuto riguardo, anche qui, alla condizione di quasi perfetta capacità, la quale mal si concilierebbe con un forzato mutamento di nazionalità. Però tanto nell'uno che nell'altro caso il progetto dà facoltà di poter optare, entro un certo termine, per la cittadinanza determinata dal riconoscimento di paternità.

Riguardo ai figli nati all'estero da italiani colà residenti, il progetto doveva specialmente preoccuparsi di quelli i quali, in forza delle leggi locali, sono considerati come nazionali per il semplice fatto della nascita nel territorio dello Stato estero.

(1) Lavori preparatori del codice civile. Discussioni parlamentari, n. 195 (ediz. Gianzana, vol. 2°, n. 179).

È qui evidente il conflitto che sorge fra la legge *nazionale* del padre, e quella del *luogo*, dovendosi per la prima considerare la prole come italiana, mentre per la seconda essa è invece straniera. Il dissidio è tanto più grave in quanto si esplica sul più intimo e delicato rapporto familiare, quello della paternità e della filiazione, il quale nel tempo stesso viene a trovarsi soggetto a due legislazioni, spesso profondamente diverse fra loro. Da qualunque lato il problema si esamini, non è agevole trovare nell'ipotesi una soddisfacente via d'uscita, e nella ricerca di questa non poche proposte vennero formulate.

Certamente il miglior modo di appianare le difficoltà potrebbe aversi solo in accordi internazionali fra i due Stati, e con appositi patti intesi ad eliminare il conflitto. Ma dove e quando essi manchino, e l'atto nostro non possa di necessità che essere unilaterale, lo studio di una soluzione si volge inesorabilmente all'alternativa: o di far ossequio alla legge straniera accettandone gli effetti, o di riaffermare, anche per il caso in questione, il principio unitario della legge nostra. Ora il primo espediente è inammissibile, non tanto per un esagerato sentimento di suscettibilità, e di amor proprio nazionale, quanto per i maggiori inconvenienti a cui darebbe luogo. Esso infatti inasprirebbe, col dargli sanzione ufficiale, il conflitto di leggi a cui si è più sopra accennato, e aprirebbe con ciò un profondo dissidio nell'ordinamento della famiglia, dando rispettivamente al padre ed al figlio, per quanto riguarda i vicendevoli diritti e doveri, norme giuridiche nazionalmente e forse anche sostanzialmente diverse, alla cui applicazione sarebbe nondimeno tenuta la magistratura nostra negli eventuali dibattiti. Ad evitare pertanto siffatti pericoli, ci par preferibile considerare come italiana la prole di cittadini nostri, se pure nata nelle circostanze suindicate. (Art. 7 del progetto). Quando però la minore età è cessata (e viene quindi meno quel motivo di unità dell'ordinamento familiare al quale principalmente la disposizione si ispira) ci pare opportuno consentire al figlio il diritto di opzione, nel senso che egli possa eleggere la cittadinanza straniera.

Teniamo a rilevare che non si tratta neppur qui, di fronte a noi, di un caso di doppia nazionalità, perchè, per la legge nostra, è solo la cittadinanza italiana che viene effettivamente ammessa e riconosciuta.

Ai figli di stranieri che nascono nel Regno provvede l'articolo 3. È noto come il codice civile proceda su tale punto per via di *presunzione* in quanto reputa, rispettivamente, straniero o cittadino, il figlio nato nel Regno da straniero, a seconda che questo abbia fissato qui il suo domicilio da meno o da più di 10 anni, e non per ragioni di commercio (articolo 8), salva la facoltà al figlio di optare, alla maggiore età, per la cittadinanza diversa da quella inerente alla detta presunzione. Ora, una tale finzione giuridica, che in pratica non può non

generare equivoci e discordanti applicazioni, non ha alcun motivo che la giustifichi. Da essa deve tanto più rifuggirsi in una materia già per se stessa così complessa ed intricata, nella quale non occorre accrescere con presunzioni i casi, già pur troppo così numerosi, di conflitti di legge. A ciò si aggiunga che, nella specie di fatto, la presunzione accennata conduce a questa discordanza, che viene al figlio assegnata una legge diversa da quella del padre, e si turba così quella unità nel rapporto familiare che pure sta a base dello stesso codice nostro. Per siffatti motivi il progetto non fa sua in alcun modo la detta finzione, e preferisce, fuori di essa, attenersi al reale stato di cose, regolandolo con le norme che crede più adatte alle diverse circostanze. Fermo il principio di massima che il figlio di straniero è straniero, non può non tenersi conto delle affinità etniche che derivano dal fatto della nascita nel Regno, o dall'altro della residenza dei genitori sul nostro suolo da almeno 10 anni.

In siffatti casi si agevola al figlio il modo di divenir cittadino nei modi indicati all'articolo 3, e cioè se egli assuma servizio militare o impiego nello Stato, o dichiari, entro l'anno della maggiore età, di eleggere la nostra cittadinanza. Agli accennati effetti basta la residenza decennale a qualunque titolo, e non si accoglie quindi la limitazione del codice, che essa non sia determinata da ragioni di commercio. Per vero la permanenza nel Regno per il periodo accennato, è quella che per se sola crea le nuove propagini e i nuovi legami col suolo su cui si risiede; e a quest'intento le ragioni di affari sono forse le più tenaci e potenti. Così pure al criterio del *domicilio* accolto dal codice civile, si è preferito — qui è in tutta l'economia del progetto — l'altro della *residenza*, siccome quello che ha più intenso contenuto di elemento personale, e cioè della presenza della persona sul luogo, elemento che, nella materia di cui ci occupiamo, deve essere tenuto nella maggiore considerazione.

Le accennate disposizioni di favore per l'acquisto della cittadinanza, si rendono applicabili allo straniero anche in un'altra ipotesi che pur conviene disciplinare: quando cioè il padre o la madre di lui, o l'avo paterno siano stati cittadini italiani per nascita. Si riconosce così, come bene è detto nella relazione Scialoja, « un'efficacia più larga e duratura all'origine, per ricongiungere alla Patria chi porta nelle vene il sangue di una famiglia italiana ».

Quanto alla moglie, sempre in omaggio al concetto dell'unità familiare, si è, in via di massima, ribadito il principio del codice civile, che essa segua la nazionalità del marito, sia che trattisi di straniera che si unisce ad un italiano, sia di una italiana che passa a nozze con uno straniero. Per quest'ultima ipotesi però si rese necessario completare la disposizione del codice civile la quale (articolo 14) parte dal presupposto che lo straniero abbia sempre una cittadinanza. Il progetto

ha quindi preferito adottare una formula più completa: «La donna cittadina che si marita ad uno straniero, perde la cittadinanza italiana *semprechè il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi*» (articolo 10).

E allo scopo poi di risolvere una questione dibattuta in dottrina e in giurisprudenza, si stabilisce il principio che la donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche se esista separazione personale fra i coniugi, salvo l'eccezione di cui si parlerà in seguito. Risoluzione questa equa ed ovvia se si considera che, malgrado la separazione, persiste il legame coniugale, e la necessità di tenerlo soggetto ad una sola legge per eventualità dei rapporti personali e patrimoniali fra i coniugi (autorizzazione maritale, alimenti, ecc.).

Le norme sopra esposte valgono anche nel caso che il marito *multi* cittadinanza, ma alla condizione che la società coniugale si serbi integra nella sua compagine, ciò che, nel pensiero del progetto, avviene quando i coniugi conservino comune residenza. Se invece questa comunanza viene meno, allora il cambiamento di cittadinanza del marito non si estende alla moglie (articolo 11).

Lo stesso principio il progetto accoglie per il caso della moglie legalmente separata, la quale dichiara di voler mantenere la propria cittadinanza mentre il marito la cambia.

E però qui imposta una condizione perchè la moglie possa, nella ipotesi accennata, continuare a godere della nazionalità preferita: e cioè che non vi siano figli i quali vengano ad acquistare la cittadinanza del padre. A tale proposito, bene si osserva nella relazione dell'ufficio centrale del Senato: «La sopravvenuta diversità di cittadinanza fra coniugi, è pur sempre qualche cosa che contribuisce a scavare più profondo l'abisso fra loro già aperto dalla separazione legale, e che giova più che mai augurarsi scompaia, col ritorno sotto il medesimo tetto, se fra i coniugi stia quel potentissimo anello di congiunzione che è dato dai figli».

Anche allo scopo di evitare i conflitti di legge, il progetto si è attenuto al principio che non possa il cittadino avere più di una nazionalità. È nota quanto grave e complessa sia la questione che si fa in proposito, nella quale si rispecchiano non tanto idee e tendenze dottrinarie, quanto speciali esigenze di fatto.

Si invoca da taluni che i nostri nazionali siano lasciati liberi di assumere all'estero un'altra cittadinanza, senza perciò perdere la originaria, e siano così messi in grado di poter coprire pubbliche cariche ed uffici, dai quali sono distolti quando tale assunzione implichi la perdita della cittadinanza d'origine.

Nondimeno, tutto considerato, sono prevalenti le ragioni che persuadono ad accogliere il principio che una sia sempre la legge nazio-

nale, intesa a regolare i rapporti famigliari e patrimoniali dell'individuo.

In questo senso ebbe anche a pronunziarsi il primo Congresso degli italiani all'estero, e di tale voto non può non tenersi il massimo conto.

Una diversa soluzione che volesse conciliare l'inconciliabile coesistenza di due leggi, darebbe luogo a infiniti e per lo più insolubili conflitti, che il legislatore deve cercare di evitare, anche in considerazione dei rapporti e riguardi internazionali che vengono in giuoco.

E passando qui a trattare dei modi onde la cittadinanza si perde, troviamo che — in coerenza alle osservazioni sopra fatte — ciò avviene anzitutto quando l'individuo ne acquisti un'altra. (Art. 8).

Tale acquisto però deve essere *volontario e spontaneo*, al fine di evitare l'accennato danno al cittadino il quale, senza alcun suo consenso, ma per forza di legge, venga dichiarato nazionale dallo Stato dove egli domicilia o risiede.

Ancora: il progetto, nei riguardi della perdita della cittadinanza non si tien pago del solo fatto dell'acquisto di un'altra nazionalità. Se così fosse, si darebbe modo all'individuo di spogliarsi talvolta degli oneri, conservando quasi tutti i benefici della cittadinanza, quando egli continuasse a rimanere fra noi a fruire delle nostre libertà, e della protezione delle leggi nostre. Vero è il Codice civile italiano consente, con ammirevole larghezza, tal trattamento a favore dello straniero; ma è diverso il caso del cittadino il quale volontariamente fa getto della sua qualità di nazionale. Se egli pertanto a tal fine assume una cittadinanza straniera, è d'uopo che la legge nostra, con norma severa ma giusta, gli imponga, salvo che il Governo non creda di poterlo dispensare da tale obbligo, di trasferire all'estero la sua residenza, perchè il nuovo stato sia operativo di effetto. Questa la ragione informativa delle condizioni stabilite nell'articolo 8 del progetto.

Ugualmente, nello stesso articolo si è disposto che la cittadinanza si perda da chi, avendo accettato un impiego da un Governo estero, od essendo entrato al servizio militare di Potenza estera, vi persista non ostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare, entro un termine fissato, l'impiego od il servizio.

A questo riguardo è noto come con la legge del 1901 sull'emigrazione, si fosse andati troppo oltre, disponendo che il pubblico ufficio accettato all'estero, non implicasse mai la perdita della cittadinanza.

Epperò l'articolo 8 dell'attuale progetto mira a togliere a quella disposizione quanto vi era di eccessivo; e dà quindi facoltà al Governo di vagliare ed apprezzare le diverse circostanze di fatto, imponendo, se del caso, al cittadino di abbandonare l'impiego assunto all'estero, pena la perdita della cittadinanza.

Per altro verso, e al fine di temperare le severe ma indispensabili sanzioni relative alla perdita della cittadinanza, si è cercato di largheggiare nei modi di riacquisto, ciò che si fa nell'articolo 9.

È risaputo come oggi il ritorno alla nazionalità d'origine sia inceppato da parecchie formalità, richiedendosi che l'individuo rientri nel Regno dietro speciale permissione del Governo da accordarsi con decreto reale; che egli rinunci alla cittadinanza straniera; che dichiari davanti l'ufficio dello stato civile di fissare (e fissi realmente) entro l'anno il suo domicilio nel Regno (articolo 13 Codice civile). A ciò si aggiunga che si tratta di atti e dichiarazioni da compiersi con pagamento di notevoli tasse.

A cominciare dall'autorizzazione governativa, come oggi è regolata, essa presuppone per la sua esplicazione, una domanda dell'interessato, il provvedimento del potere centrale, e tutte le informazioni che all'uopo si credesse necessario di assumere, con non lieve perdita di tempo. Ora questa procedura è eccessivamente formalistica e macchinosa, non tale insomma da invogliare alla domanda di recupero, o da agevolarne la via. Si era dapprima pensato di rimediare in qualche modo, accordando la facoltà al Governo di concedere il permesso di rimpatrio con provvedimenti di carattere generale, nel senso che si autorizzassero indistintamente al riacquisto della cittadinanza tutti i nazionali residenti, ad esempio, in un dato Stato, o che fossero divenuti stranieri in un determinato periodo di tempo. Però in contrario può, e non a torto, osservarsi che questa specie di amnistia avrebbe un lato pericoloso, in quanto con essa verrebbero riaperte indistintamente le porte ai buoni come ai cattivi cittadini. Tutto considerato, miglior sistema parve quindi sopprimere ogni forma di permesso o di autorizzazione statale, salva però la facoltà al Governo di inibire singolarmente, in certe condizioni, il recupero della cittadinanza. Occorre appena che io accenni al fondamento giustificativo di questo diritto di veto. Esso mira, come deve, a garantire lo Stato di fronte ai casi che speriamo siano sempre rari, di non desiderabili cittadini, i quali per indegnità o per altro biasimevole motivo, siansi resi immeritevoli che la patria li riaccolga. All'azione del Governo poi è posta sicura garanzia nel previo e conforme parere che deve essere emesso dal Consiglio di Stato, perchè l'inibitoria di cui trattasi possa avere effetto.

Sempre in materia di recupero, sembra invece debba conservarsi, per quanto emendato, il requisito del trasferimento della residenza nel Regno. E per vero il desiderio di semplificare le formalità non potrebbe spingersi fino al punto di tenersi paghi ad una semplice dichiarazione dell'interessato, senza alcun fatto estrinseco materiale che confermi la serietà dell'intendimento di voler ridivenire cittadino. Se così non fosse, si toglierebbe alla cittadinanza ogni caratteristica di stabilità, e si aprirebbe l'adito a mille successivi e forse capricciosi mutamenti, con gravissimo danno nei rapporti dello Stato e dei terzi. Si mantiene quindi ferma, su questo punto, la norma del codice, ma si sostituisce, al *domicilio*, la *residenza*, giusta il criterio accolto dal progetto, e del

quale si è più sopra tenuta parola. Si riconosce in pari tempo come atto valevole al riacquisto, il servizio militare assunto nel Regno, o l'accettazione di un impiego dello Stato, e ciò per ovvie ragioni.

Al principio sopra indicato del trasferimento della residenza, si è nondimeno creduto conveniente di accogliere una eccezione.

Infatti, con l'ultimo capoverso dell'articolo 9 è ammesso il riacquisto della cittadinanza, senza obbligo di stabilire la residenza nel Regno, a favore di chi abbia da oltre due anni abbandonato la residenza nello Stato a cui apparteneva, per trasferirla in altro Stato estero di cui non assuma la cittadinanza. È però in siffatta ipotesi necessaria la preventiva permissione di riacquisto da parte del Governo. Con questa disposizione si è ritenuto opportuno provvedere ai casi tanto frequenti nell'America latina, in cui i nostri nazionali, per ragioni di lavoro o di commercio, abbandonano lo Stato dove hanno ottenuto la cittadinanza, per andare a stabilirsi altrove. Come giustamente si avverte nella relazione dell'ufficio centrale del Senato, nella detta ipotesi, pur non avvenendo il ritorno nel Regno, deve ammettersi la possibilità che riviva la cittadinanza di origine, sempre quando, ben s'intende, l'emigrato non si naturalizzi pure nel secondo od ulteriore paese di sua residenza all'estero.

Da ultimo, sempre nello scopo di rendere meno disagiata che oggi non sia, il riacquisto della cittadinanza, si esonerano da ogni spesa gli atti e le dichiarazioni all'uopo occorrenti. (Art. 13).

Venendo alla concessione della naturalità, il progetto mira anche qui a semplificare le molteplici forme, con cui essa può oggi esplicarsi.

Tenute presenti infatti le disposizioni del codice civile, delle leggi 31 gennaio 1901 e 17 maggio 1906, noi abbiamo ben cinque specie di naturalizzazione, e cioè quella: 1° per decreto reale (articolo 10 codice civile); 2° pure per decreto reale, ma previo parere favorevole del Consiglio di Stato, con l'acquisto e l'esercizio dei diritti politici, ma con dilazionata condizione di eleggibilità (legge 17 maggio 1906); 3° per decreto reale, con conferimento immediato di tutti i diritti politici (*idem*); 4° la grande naturalità per legge; 5° la naturalità comprendente lo acquisto e l'esercizio dei diritti politici, concessa per decreto del ministro dell'interno, di concerto col ministro degli affari esteri (legge 31 gennaio 1901).

Il progetto, attenendosi in ciò ad un giusto criterio di semplicità, abbandona (articolo 4 a 6) tutta questa sovrabbondante ed inutile casistica, per attenersi al criterio: *a*) della cittadinanza concessa per decreto reale previo parere favorevole del Consiglio di Stato; *b*) della cittadinanza concessa per legge a chi abbia reso all'Italia servizi di eccezionale importanza.

Appena però occorre avvertire che ragioni di vario ordine consigliavano a conservare agli italiani non regnicoli, in materia di acquisto

di cittadinanza, quello speciale trattamento che ha già sanzione nel diritto vigente, per il quale essi ottengono l'elettorato politico con la semplice naturalizzazione per decreto reale. Onde non possa sorgere dubbio che in tal caso non occorre, neppure di fronte alle nuove disposizioni, il previo parere del Consiglio di Stato, si è all'uopo espressamente provveduto con l'articolo 17.

Ad ogni modo, concessa che sia la cittadinanza, essa è immediatamente produttiva di tutti gli effetti giuridici e politici, non essendosi creduto opportuno di accogliere la limitazione della legge 1906, per la quale il nuovo cittadino non potrebbe far parte delle due Camere legislative, se non sono decorsi sei anni dalla data del decreto di naturalità: limitazione, invero, che non ha a suo favore alcuna ragione decisiva.

Quanto agli effetti che il mutamento di cittadinanza (acquisto, perdita, riacquisto) del capo della famiglia ha sulla famiglia, poco altro ci resta da aggiungere a quel che abbiamo esposto più sopra, specialmente trattando dei rapporti dei coniugi. Il progetto si tiene fedele, anche su tale punto, ai sicuri principi del codice civile circa l'unità della famiglia, la quale, impersonandosi nel suo capo, segue la legge e la nazionalità di questo. Quindi è che gli accennati mutamenti si comunicano, in via di massima, alla moglie ed ai *figli minori*, ma purchè perduri e sia viva quell'unione familiare, della quale il progetto assume ad esponente la *comunanza della residenza*. Se pertanto questa manchi, in quanto la moglie e i figli non seguono il rispettivo marito e padre all'estero, allora il cambiamento di nazionalità non si comunica ai medesimi, sempre quando però essi non restino con ciò privi di altra cittadinanza, o in altre parole non si riducano nella condizione di *apolidi*. E questo infatti uno dei maggiori danni che, nella presente materia, possa verificarsi, e il progetto mira ad evitarlo.

Ciò stante, l'articolo 12 dispone che in caso di acquisto o ricupero della cittadinanza, i figli minori divengono cittadini; non lo divengono solo quando risiedano all'estero, purchè per tale fatto serbino, secondo la loro legge nazionale, la cittadinanza straniera. Se ne deduce quindi che se la residenza all'estero implica, nell'ipotesi suindicata, la perdita della cittadinanza originaria, i figli, pur risiedendo all'estero, acquistano la nuova nazionalità del padre, e ciò allo scopo di non lasciarli senza patria.

Così ancora lo stesso articolo 12, per il caso di perdita della cittadinanza, stabilisce che i figli minori divengono stranieri qualora abbiano *comune la residenza* col genitore, e *acquistino* la nazionalità di uno Stato straniero. Ond'è che se manchi la comunione della residenza, o se per speciali condizioni di diritto il mutamento della cittadinanza non si estenda anche qui alla prole, questa conserva la sua nazionalità di origine.

Le norme sopraesposte trovano pure applicazione, appena occorre

avvertirlo, quando la patria podestà è esercitata dalla madre vedova. Nel progetto però si è creduto opportuno provvedere al caso che essa passi a seconde nozze, assumendo con ciò la cittadinanza del nuovo coniuge. In tale ipotesi, e in conformità ai principi generali, i figli minorenni di primo letto dovrebbero acquistare la nuova cittadinanza materna, che in definitiva è quella del loro padrigno. Per varie ragioni di equità non sembra giusto permettere che ciò avvenga, poichè si tratta in sostanza della creazione di un'altra famiglia la cui diversa nazionalità non deve gravare sui figli di primo letto: e si è quindi disposto nel progetto che questi conservino la cittadinanza che avevano.

Ci rimane in fine da ricordare che se i figli siano *maggiori* o *emancipati*, il loro stato di cittadinanza (attesa la capacità piena o quasi piena già raggiunta) non può essere mutato se non per atto della loro volontà, e ad esso per conseguenza non si estendono in alcun modo i mutamenti di nazionalità che riguardino i genitori.

Nella elaborazione d'una completa riforma dell'istituto, non poteva non tenersi conto di tutti quegli individui dei quali non è accertabile a quale nazionalità appartengano, e che in conseguenza si presentano come sforniti di una qualunque cittadinanza.

Simili casi che, per effetto della immigrazione, accennano a rendersi sempre più frequenti, rendono necessario che sia colmata la lacuna esistente al riguardo nel nostro codice civile, e che venga quindi determinata la legge da applicarsi ai così detti *apolidi* nei loro giuridici rapporti.

All'uopo si è provveduto con l'articolo 14, in forza del quale chiunque risiede nel Regno, e non ha nè la cittadinanza italiana nè quella di altro Stato, è soggetto alla legge italiana, per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili e agli obblighi militari.

E perchè questi profughi da ogni patria, non trovino nelle statuzioni della legge facile modo per divenirlo, si è creduto necessario non accogliere nel progetto (art. 8) l'efficacia della rinuncia pura e semplice alla cittadinanza, dovendo l'abbandono di questa essere sempre subordinato all'acquisto di un'altra nazionalità.

Con l'articolo 15, viene, agli effetti della legge, equiparato al territorio del Regno, il territorio delle nostre colonie: e la disposizione si giustifica da sè. Similmente nessun chiarimento mi occorre aggiungere al principio, pure accolto nel progetto (art. 13), che l'acquisto e il riacquisto della cittadinanza non ha effetto retroattivo: non si fa con ciò che riportare, emendata, la norma che è già nel codice civile (articolo 15).

Esposti così, a somme linee, i criteri fondamentali del progetto, a me non resta se non di augurarmi che la Camera dei deputati voglia onorarla della sua approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

Art. 1.

È cittadino per nascita:

1° il figlio di padre cittadino;

2° il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, nè quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene;

3° chi è nato nel Regno se entrambi i genitori o sono ignoti o non hanno la cittadinanza italiana, nè quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

Il figlio di ignoti trovato in Italia si presume fino a prova in contrario nato nel Regno.

Art. 2. •

Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio che non sia emancipato, ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.

È a tale effetto prevalente la cittadinanza del padre, anche se la paternità sia riconosciuta o dichiarata posteriormente alla maternità.

Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne o emancipato, conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può entro l'anno dal riconoscimento, o dalla dichiarazione giudiziale, dichiarar di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli la cui paternità o maternità consti in uno dei modi dell'art. 193 del Codice civile.

Art. 3.

Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni al tempo della sua nascita diviene cittadino:

1° se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego nello Stato;

2° se compiuto il 21° anno risiede nel Regno e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana;

3° se risiede nel Regno da almeno dieci anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di voler conservare la cittadinanza straniera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre o la madre o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita.

Art. 4.

La cittadinanza italiana, comprendente il godimento dei diritti politici, può essere concessa per decreto reale, previo parere favorevole del Consiglio di Stato:

1° allo straniero che abbia prestato servizio per tre anni allo Stato italiano, anche all'estero;

2° allo straniero che risieda da almeno cinque anni nel Regno;

3° allo straniero che risieda da tre anni nel Regno ed abbia reso notevoli servigi all'Italia od abbia contratto matrimonio con una cittadina italiana ;

4° dopo un anno di residenza a chi avrebbe potuto diventare cittadino italiano per beneficio di legge, se non avesse ommesso di farne in tempo utile espressa dichiarazione.

Art. 5.

Il decreto reale di concessione non avrà effetto se la persona a cui la cittadinanza è concessuta non presti giuramento di essere fedele al Re e di osservare lo Statuto e le altre leggi dello Stato.

Art. 6.

La cittadinanza può essere concessuta con legge speciale a chi abbia reso all'Italia servigi di eccezionale importanza.

Art. 7.

Salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi.

Art. 8.

Perde la cittadinanza:

1° chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza;

2° chi avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera dichiara di rinunziare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza.

Può il Governo nei casi indicati ai nn. 1 e 2 dispensare dalla condizione del trasferimento della residenza all'estero;

3° chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio.

La perdita della cittadinanza nei casi preveduti da questo articolo non esime dagli obblighi del servizio militare, salve le facilitazioni concesse dalle leggi speciali.

Art. 9.

Chi ha perduta la cittadinanza a norma degli art. 7 e 8 la riacquista:

1° se presti servizio militare nel Regno o accetti un impiego dello Stato;

2° se dichiarati di rinunciare alla cittadinanza dello Stato a cui appartiene o provi di avere rinunciato all'impiego o al servizio militare all'estero esercitati nonostante divieto del Governo italiano, ed in entrambi i casi abbia stabilito o stabilisca entro l'anno della rinuncia la propria residenza nel Regno;

3° dopo due anni di residenza nel Regno se la perdita della cittadinanza era derivata da acquisto di cittadinanza straniera.

Tuttavia nei casi indicati ai nn. 2 e 3 sarà inefficace il riacquisto della cittadinanza se il Governo lo inibisca. Tale facoltà potrà esercitarsi dal Governo per ragioni gravi e su conforme parere del Consiglio di Stato entro il termine di tre mesi dal compimento delle condizioni stabilite nei detti nn. 2 e 3 se l'ultima cittadinanza straniera sia di uno Stato europeo, ed altrimenti entro il termine di sei mesi.

È ammesso il riacquisto della cittadinanza senz'obbligo di stabilire la residenza nel Regno, in favore di chi abbia da oltre due anni abbandonata la residenza nello Stato a cui apparteneva, per trasferirla in altro Stato estero di cui non assuma la cittadinanza. In tale caso però è necessaria la preventiva permissione del riacquisto da parte del Governo.

Art. 10.

La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito anche se esista separazione personale fra coniugi.

La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova salvochè, ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine.

La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, semprechè il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi. In caso di scioglimento del matrimonio ritorna cittadina se risieda nel Regno o vi rientri, e dichiarati in ambedue i casi di voler riacquistare la cittadinanza. Alla dichiarazione equivarrà il fatto della residenza nel Regno protratta oltre un biennio dallo scioglimento, qualora non vi siano figli nati dal matrimonio predetto.

Art. 11.

Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana, semprechè acquisti quella del marito; ma può ricuperarla secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

Se il marito straniero diviene cittadino, la moglie acquista la cittadinanza quando mantenga comune con lui la residenza.

Se però i coniugi siano legalmente separati e non esistano figli del loro matrimonio i quali, a termini dell'articolo successivo, acquistino la nuova cittadinanza del padre, può la moglie dichiarare di voler conservare la cittadinanza propria.

Art. 12.

I figli minori non emancipati di chi acquista o recupera la cittadinanza divengono cittadini, salvo che risiedendo all'estero conservino, secondo la legge dello Stato a cui appartengono, la cittadinanza straniera. Il figlio però dello straniero per nascita, divenuto cittadino, può, entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età o dalla conseguita emancipazione, dichiarare di eleggere la cittadinanza di origine.

I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso che la madre esercente la patria potestà o la tutela legale sui figli abbia una cittadinanza diversa da quella del padre premorto. Non si applicano invece al caso in cui la madre esercente la patria potestà muti cittadinanza in conseguenza del passaggio a nuove nozze, rimanendo allora inalterata la cittadinanza di tutti i figli di primo letto.

Art. 13.

L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza in tutti i casi precedentemente espressi, non ha effetto se non dal giorno successivo a quello in cui furono adempiute le condizioni e formalità stabilite.

Le domande e dichiarazioni di acquisto o riacquisto sono esenti da qualsiasi tassa e spesa.

Art. 14.

Chiunque riesieda nel Regno, e non abbia la cittadinanza italiana, nè quella di un altro Stato, è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili e agli obblighi del servizio militare.

Art. 15.

E equiparato al territorio del Regno, per gli effetti della presente legge, il territorio delle Colonie italiane, salvo le disposizioni delle leggi speciali che li riguardano.

Art. 16.

Le dichiarazioni prevedute nella presente legge possono esser fatte all'ufficiale di stato civile del comune, dove il dichiarante ha stabilito o intende stabilire la propria residenza, o ad un regio agente diplomatico o consolare all'estero.

La facoltà di ricevere le dichiarazioni potrà essere estesa dal Governo del Re ad altri pubblici ufficiali.

Disposizioni transitorie.

Art. 17.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 4 a 15 del Codice civile, l'articolo 36 della legge sull'emigrazione 31 gennaio 1901, n. 23, la legge 17 maggio 1906, n. 217 e tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge.

Nulla però è innovato alle leggi esistenti riguardo alla concessione per decreto reale della cittadinanza comprendente il pieno godimento dei diritti politici agli italiani che non appartengono al Regno.

Restano salve le disposizioni delle convenzioni internazionali.

Art. 18.

Coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza anteriormente alla presente legge, senza il godimento dei diritti politici, potranno conseguirlo per decreto reale previo parere favorevole del Consiglio di Stato, quando concorrano le condizioni previste nell'art. 4.

Art. 19.

Lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica, se non nei fatti posteriori all'entrata in vigore di questa.

Ma coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, hanno uno stato di cittadinanza diverso da quello che loro competerebbe secondo le disposizioni degli articoli precedenti, potranno entro l'anno dichiarare di eleggere la qualità di cittadino o di straniero, che sarebbe loro spettata secondo le disposizioni medesime.

Coloro a cui le disposizioni degli articoli precedenti attribuiscono il diritto di eleggere la qualità di cittadino o di straniero, potranno farne la dichiarazione entro un anno dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, anche se i termini siano scaduti, salvo che, potendo fare una dichiarazione analoga in forza della legge anteriore, abbiano ommesso di farla.

Art. 20.

Il Governo stabilirà con decreto reale, udito il parere del Consiglio di Stato, le norme per l'applicazione della presente legge, che entrerà in vigore il 1° luglio 1912.

Il presidente del Senato.

MANFREDI.